

CAMERA DEI DEPUTATI N. 50-A

(Urgenza)

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E AD INTERIM DEL BILANCIO
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MERZAGORA)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

nella seduta del 13 luglio 1948

Indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati col decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747.

Presentata alla Presidenza il 1° agosto 1948

ONOREVOLI COLLEGHI! — I diritti di proprietà industriale di pertinenza di cittadini italiani nel territorio degli Stati Uniti d'America formarono oggetto, durante la guerra, di provvedimenti di confisca da parte delle competenti autorità americane. Sui brevetti posti sotto sequestro (*Vested*) l'Alien Property Custodian americano concesse, alle industrie interessate, diritti di licenza a titolo non esclusivo in genere per tutta l'ulteriore durata dei relativi brevetti. I provvedimenti di confisca si estesero anche alle somme dovute ai titolari italiani di diritti di brevetto dai licenziatari americani in forza di regolari contratti stipulati anteriormente alla dichiarazione dello stato di guerra fra i rispettivi Paesi.

Con gli Accordi in materia economico-finanziaria conclusi a Washington fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 14 agosto 1947 e precisamente nei due « memorandum d'intesa », noti col nome di Accordo Lowett-Lombardo, vennero fra l'altro, definite le questioni relative ai diritti di proprietà industriale di pertinenza di cittadini italiani, che avevano formato oggetto di provvedimenti previsti dalle leggi di guerra americane e l'Italia si è assunto l'onere dell'indennizzo relativo e precisamente:

1° ai diritti (*claims*) dei cittadini italiani nei confronti del Governo degli Stati Uniti derivanti dal sequestro e dalla divulgazione di ritrovati tecnici, brevettati o no;

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2°) ai diritti per licenze contrattuali (*royalty*) corrisposti dai licenziatari americani anteriormente alla data del 31 dicembre 1945.

Per quanto concerne la sorte dei brevetti italiani (*Vested*) venne convenuta la restituzione ai rispettivi titolari, ferme restando le licenze concesse, sino al momento della stipulazione degli accordi, dal Custode della Proprietà Straniera alle Industrie americane interessate. Circa i diritti per licenze contrattuali (*royalty*) corrisposti dai licenziatari americani anteriormente alla data del 31 dicembre 1945, si è espressamente convenuto che il Governo degli Stati Uniti d'America non ha alcun obbligo di restituire al Governo od ai cittadini italiani i canoni o compensi percepiti per il suddetto titolo, anteriormente alla data predetta.

È in dipendenza di ciò che sorge nei proprietari italiani dei brevetti il titolo ad ottenere, in base al Trattato di pace ed all'Accordo Lombardo, un equo indennizzo per danni e si rende necessario, ora, provvedere alla disciplina interna dei rapporti che scaturiscono dal diritto all'indennizzo da parte dei cittadini italiani danneggiati.

L'articolo 1 precisa il fondamento ed i limiti del diritto all'equo indennizzo.

L'articolo 2 stabilisce il principio della detraibilità dalla somma riconosciuta, a titolo di risarcimento dei danni, di quanto gli aventi diritto potranno ottenere sia dal Governo degli Stati Uniti d'America, sia dai titolari delle licenze. È stato osservato che si doveva prevedere il caso di liquidazioni dirette da parte degli Stati Uniti d'America in somma superiore a quella liquidata dal Governo italiano e che in tale ipotesi doveva essere legislativamente stabilito che l'eccedenza rimanesse a beneficio dell'avente diritto.

La Commissione, all'unanimità, ha ritenuto superfluo l'emendamento, in quanto risulta evidente che la liquidazione fatta dal Governo

italiano è soltanto in sostituzione del danno da corrispondersi dagli Stati Uniti d'America e che il Governo italiano non può quindi appropriarsi le somme eventualmente eccedenti.

All'articolo 3, la Commissione ha ritenuto opportuno aggiungere un secondo comma, per evitare la possibilità di decadenza del diritto al risarcimento del danno a causa della impossibilità di poter documentare la domanda entro i limiti del termine stabilito per la sua presentazione.

In rapporto all'articolo 4, è stata suggerita l'opportunità di un emendamento aggiuntivo con cui venisse prevista la costituzione di un organo per la liquidazione dell'equo compenso e che fosse specificamente demandata al Ministro del tesoro la nomina di una Commissione paritetica di membri designati dall'Amministrazione dello Stato e di membri designati dal Comitato per la tutela dei brevetti italiani all'estero. Mentre è stato ritenuto opportuno il criterio della pariteticità per garantire l'equità del compenso dovuto, la Commissione ha ritenuto di rimettere alle norme di attuazione, di cui all'articolo 5, la nomina di tale Commissione.

È stata suggerita altresì l'opportunità di aggiungere una norma in cui si riconoscesse esplicitamente alla Commissione il potere di indagare per accertare gli usi illegittimi all'estero. La Commissione, non avendo formulato la norma relativa all'organo, non poteva accogliere l'emendamento, pur esprimendo il parere che di esso si dovesse tener conto in sede di precisazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 5.

A criteri di maggior chiarezza e precisione sono ispirate le aggiunte e le modifiche apportate al testo dell'articolo 6.

L'articolo 7 si è reso necessario, perché omissso dal disegno di legge presentato all'esame della Commissione.

VICENTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

I cittadini italiani che, in applicazione degli Accordi in materia economico-finanziaria conclusi a Washington fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 14 agosto 1947 e resi esecutivi con il decreto legislativo del Capo prov-

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

visorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1747, hanno perduto l'esercizio dei diritti indicati nel seguente comma del presente articolo possono chiedere l'equa indennità in lire prevista al paragrafo 8 dell'articolo 1 del Memorandum d'intesa concernente il regolamento di determinati *claims* del tempo di guerra e di questioni connesse, facente parte dei detti Accordi.

Tale indennità può essere richiesta nei casi in appresso:

a) per danno accertato derivante dal sequestro e dalla divulgazione, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, di ritrovati tecnici brevettati o no, conformemente ai programmi applicati dal detto Governo per l'acquisto e la divulgazione dei ritrovati stessi in rapporto allo stato di guerra, nonché per danno accertato derivante dall'uso, da parte di qualsiasi persona negli Stati Uniti d'America, delle informazioni così divulgate;

b) per perdita accertata di canoni o di altri compensi o diritti a ricevere canoni o altri compensi, per uso — nel periodo dal 1° settembre 1939 al 31 dicembre 1945 — di invenzioni, brevetti o diritti di brevetto posseduti negli Stati Uniti d'America ovvero soggetti a restituzione, in base al Memorandum d'intesa riguardante i beni italiani negli Stati Uniti d'America e taluni *claims* di cittadini degli Stati Uniti d'America, facente parte degli Accordi indicati al primo comma del presente articolo.

ART. 2.

Dall'indennità prevista all'articolo 1 della presente legge debbono detrarsi le somme che gli aventi diritto potranno ottenere sia dal Governo degli Stati Uniti d'America, sia dai titolari delle licenze, non gravate da canoni e non esclusive, concesse dal detto Governo.

Nel computo del danno deve tenersi debito conto dei benefici eventualmente derivanti dalle disposizioni contenute nell'allegato XV, lettera a) del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

ART. 3.

Le domande di indennizzo debbono essere presentate, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, anche per il tramite dell'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Per quanto non è disposto dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni, in materia di risarcimento dei danni di guerra.

ART. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le norme di attuazione della presente legge.

ART. 6.

In via transitoria, il Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e commercio, in attesa della liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto, ha facoltà, su richiesta dell'interessato ed ove questi dimostri di averne necessità per ottenere la rivalidazione dei propri brevetti all'estero, di disporre la corresponsione di acconti sull'indennizzo medesimo, in misura non eccedente, complessivamente, il venticinque per cento del presunto danno risarcibile e con le garanzie, a favore del Tesoro, che, caso per caso, potranno essere determinate.

A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato fino alla concorrenza di cento milioni di lire per l'esercizio 1948-49.

Agli altri stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge sarà provveduto con legge.

All'interessato è concesso altresì un ulteriore termine di 180 giorni per documentarne la fondatezza.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

In via transitoria, e dopo la presentazione della domanda e durante la procedura di accertamento, il Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e commercio, in attesa della liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto, ha facoltà, su richiesta dell'interessato ed ove questi dimostri di averne necessità per ottenere la rivalidazione dei propri brevetti all'estero, di disporre la corresponsione di acconti sull'indennizzo medesimo, in misura non eccedente, complessivamente, il venticinque per cento del presunto danno risarcibile.

Il Ministero del tesoro per le eventuali somme anticipate in più, nonché per il recupero delle somme di cui all'articolo 2, procederà alle operazioni di riscossione con la procedura ed i privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette come all'articolo 23 della citata legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Identico.

Agli altri stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge sarà provveduto con iscrizione della spesa negli stati di previsione del Ministero del tesoro degli esercizi futuri.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.